

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

SALVATORE DOVERE

- Presidente -

Sent. n. sez. 1198/2025

EUGENIA SERRAO

UP - 04/12/2025

DANIELA FALLARINO

R.G.N. 21789/2025

ATTILIO MARI

- Relatore -

ANNA LUISA ANGELA RICCI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Romani Raffaello nato a MONTIGNOSO il 05/03/1964

avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d'appello di Genova

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;

letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 14/11/2023 dal Tribunale di Massa e con la quale Raffaello Romani era stato giudicato responsabile del reato previsto dall'art.590-*bis* cod.pen. e condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

Nell'atto di esercizio dell'azione penale, era stato ascritto all'imputato di avere cagionato gravissime lesioni personali alla persona offesa Giorgio Signori a seguito di un incidente stradale intervenuto tra la vettura Audi A3 condotta dall'imputato con il ciclomotore condotto dalla persona offesa, in conseguenza di negligenza ed imprudenza nonché di violazione degli artt. 142, comma primo, 141, commi primo, secondo e terzo, 143 comma primo e 186, commi primo e secondo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285; in quanto, nel percorrere la via della Resistenza sita nel



Comune di Montignoso, in corrispondenza di un restringimento di carreggiata determinato dalla presenza di un *new jersey*, non aveva adeguato la velocità ai limiti di legge e alla condizione dei luoghi e aveva condotto il mezzo sotto l'effetto di sostanze alcoliche, andando a invadere l'opposta corsia di marcia e determinando l'impatto con l'altro mezzo di trasporto.

La Corte territoriale ha preliminarmente rigettato l'eccezione di nullità della sentenza derivante dalla mancata rinnovazione dell'istruttoria di fronte al giudice decidente e dalla sua decisione di revocare l'audizione di tre testimoni, inizialmente ammessa; rilevando come il giudice avesse correttamente ritenuto superflua la rinnovazione non essendo stata indicata dalla parte le ragioni per cui la stessa fosse da ritenersi necessaria e motivatamente rigettato la richiesta di escutere i testi già revocati; ha altresì rigettato la richiesta di rinnovazione presentata ai sensi dell'art.603, comma 3, cod.proc.pen., ritenendo che non sussistesse alcuna imprescindibile rilevanza della medesima, alla luce del complesso degli elementi probatori valutati da parte del Tribunale oltre che del tempo trascorso dal fatto.

La Corte ha quindi rigettato i motivi di appello inerenti all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; ritenendo che l'istruttoria espletata in primo grado avesse compiutamente dimostrato la sussistenza dei profili di colpa specifica addebitati allo stesso, con specifico riferimento alla ricostruzione del fatto operata da parte del consulente del p.m.; ha ritenuto non decisivo il rilievo sull'effettivo limite di velocità sussistente sulla strada ove si era verificato il sinistro, in considerazione dell'obbligo del conducente, previsto dal codice della strada, di adeguare comunque la propria velocità allo stato dei luoghi, che nel caso in esame erano interessati da un cantiere e da un restringimento della carreggiata.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione Raffaello Romani, tramite i propri difensori, articolando cinque motivi di impugnazione.

Premesso lo svolgimento del processo, con il primo motivo di impugnazione la difesa ha dedotto la nullità della sentenza ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., per violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen..

Ha dedotto che la Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato per un fatto diverso da quello ascritto; ha, in particolare, dedotto che non fosse mai stato contestato all'imputato di avere tenuto una velocità rispettosa del limite effettivo di 70 km/h ma, in concreto, inadeguata, presupponendo il capo di imputazione che il limite suddetto fosse, invece, di 50 km/h; che non era mai stato contestato all'imputato di avere invaso "in maniera eccessiva" l'opposta corsia di marcia, elemento aggiuntivo introdotto dal giudice di appello; ha quindi dedotto che il giudice di appello, sulla base della diversità del



fatto ascritto rispetto a quello contestato, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e trasmettere gli atti al p.m..

Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la nullità della sentenza ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., per violazione degli artt.530 e 533 cod.proc.pen..

Ha dedotto che la sentenza doveva considerarsi integralmente nulla, nella parte in cui aveva condannato l'imputato per un fatto rispetto al quale sussisteva un ragionevole dubbio in ordine alla sua consumazione.

Ha dedotto che la Corte avrebbe confermato la sentenza di primo grado sulla base – non dell'assenza di ragionevole dubbio – ma della mancanza, da parte della difesa, di una credibile ricostruzione alternativa del fatto e della conseguente mancata dimostrazione della colpa esclusiva della persona offesa; in tal modo ribaltando i canoni previsti dalle regole di giudizio proprie del processo penale; anche richiamando, a tale proposito, le deduzioni difensive relative allo stato psicofisico della vittima e alla sua "nota condotta di guida imprevedibile e scomposta"; mancando anche la prova del nesso causale tra il dedotto stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze alcoliche e la dinamica del fatto.

Ritenendo che, sulla base del dubbio in ordine a un concorso di colpa della persona offesa, non era legittima la condanna dell'imputato senza avere affrontato il grado della conseguente incidenza causale di tale condotta concorrente, potendo il fatto essere quindi riqualificato sotto il profilo delle lesioni semplici o gravi anziché gravissime.

Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. – la nullità della sentenza ai sensi dell'art.125 cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Ha dedotto che era da considerarsi priva di motivazione l'argomentazione in ordine al dato della irrilevanza del dato della effettiva velocità tenuta dall'imputato rispetto al limite stabilito sulla strada ove si era verificato il sinistro e in ordine alla sua conseguente eccessività; così come non era stato motivato il dato attinente alla eccessività dell'invasione della corsia opposta nonché quello attinente al nesso causale tra stato di alterazione alcolica e incidente.

Ha argomentato che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato a proposito dei dati di fatto apportati dalla stessa difesa, in riferimento alle argomentazioni contenute nella consulenza tecnica di parte che avrebbero attestato una diversa ricostruzione del sinistro e la mancanza dei profili di colpa specifica ascritti; nulla argomentando in ordine a dati di fatto quali le limitate condizioni di visibilità e le condizioni della sede stradale; assumendo che la Corte avrebbe quindi valutato le censure spiegate in sede di appello in modo del tutto apodittico, incorrendo nel vizio di motivazione apparente o comunque



contraddittoria e illogica specificamente in punto di valutazione della consulenza tecnica di parte.

Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la nullità della sentenza per violazione degli artt. 590-*bis*, 42, 43 e 45 cod.pen..

Ha dedotto che la difesa aveva contestato le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado in base alle quali: la posizione della vettura dopo l’urto attestata dalle fotografie scattate dalla p.g. doveva ritenersi irrilevante perché non rimanente nella medesima area di impatto; sul tratto di strada in questione il limite era di 50 km/h; non erano presenti deformazioni del manto stradale; il tratto di strada era quasi rettilineo; la vettura e lo scooter si erano scontrati lateralmente e il lato sinistro dello scooter aveva colpito quello destro della vettura; assumendo che si trattasse di circostanze di fatto concretamente smentite dagli elementi istruttori; deducendo che la Corte non avrebbe tenuto in alcuna considerazione il dato delle condizioni psichiche della persona offesa.

Ha dedotto che la consulenza del p.m. era giunta a conclusioni ingiustificate in ordine alla posizione dei veicoli al momento dell’impatto e alla velocità tenuta dall’imputato, risultando dalla consulenza di parte che l’imputato aveva tenuto la destra della strada nella misura massima possibile, emergendo quindi elementi tali da dimostrare la riconducibilità dell’evento a cause di forza maggiore o alla colpa della stessa persona offesa; concludendone che mancava qualsiasi prova effettiva della violazione di norme sulla circolazione stradale da parte dell’imputato.

Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c) d) ed e), cod.proc.pen. – la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art.495, commi 4 e 4-*bis*, cod.proc.pen. nonché degli artt. 125, 511, 525-528 e 603 cod.proc.pen., e la insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul punto.

Ha dedotto che, con il terzo motivo di appello, la difesa aveva censurato la sentenza di primo grado in quanto pronunciata da un giudice diverso da quello che aveva espletato l’istruttoria e che il giudice subentrato aveva immotivatamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria orale anche mediante l’audizione di tre testimoni già revocati dal precedente giudice designato; ha quindi dedotto che il giudice di appello avrebbe, poi, immotivatamente rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria con i testi immotivatamente revocati in primo grado, in tal modo incorrendo in una violazione dell’art.603 cod.proc.pen., evidenziando come la difesa avesse sottolineato come i testi revocati potessero fornire utili elementi istruttori in relazione alle condizioni del luogo del sinistro.



3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo, con il quale è stata dedotta una violazione del principio di corrispondenza tra imputazione contestata e fatto ritenuto in condanna (in relazione agli artt. 521 e 522 cod.proc.pen.) è manifestamente infondato.

L'imputato ha dedotto che il giudice di appello sarebbe giunto a una conferma dell'originaria pronuncia di condanna pur ravvisando una condotta complessivamente diversa rispetto a quella descritta nell'atto di esercizio dell'azione penale in quanto, in particolare, non gli sarebbe stato contestato di avere tenuto una condotta solo in concreto inadeguata allo stato dei luoghi, prescindendo dall'effettiva violazione del limite di velocità nonché di avere "invaso in maniera eccessiva" la corsia di marcia non di pertinenza, dato – quello dell'eccessività – non menzionato nel capo di imputazione.

Sul relativo profilo di diritto le Sezioni Unite hanno quindi affermato, in più occasioni, il principio in base al quale, in relazione al rispetto del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei propri elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, cosicché si pervenga ad una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa; conseguendone che l'indagine non va esaurita nel mero e pedissequo confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051); potendosi quindi ravvisare – specificamente in relazione ai reati colposi e alla ravvisabilità di profili di colpa diversi da quelli originariamente contestati - la violazione del principio di correlazione nel solo caso in cui si sia di fronte a un radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, T., Rv. 286379; Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, dep. 2023, Spampinato, Rv. 284101; Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020, dep. 2021, Chiappalone, Rv. 280950).



Tali principi sono coerenti con quelli costituzionali racchiusi nella norma di cui all'art. 111 della Carta fondamentale, ma anche con l'art. 6 della CEDU, siccome interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla pronuncia Drassich c. Italia (CEDU, 2 sez., 11 dicembre 2007); ma anche, successivamente, con la pronuncia del 22 febbraio 2018, Drassich c. Italia (n.2), con la quale la Corte di Strasburgo ha escluso la violazione dell'art. 6 cit. nel caso in cui l'interessato abbia avuto una possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa e di discutere in contraddittorio sull'accusa alla fine formulata nei suoi confronti (così, in motivazione, Sez.4, n.3922 del 17/12/2020, dep.2021, Zizzi, n.m.).

Nel caso di specie, il dato rappresentato dall'aver tenuto una velocità comunque non adeguata allo stato dei luoghi – indipendentemente dal dato del limite di velocità effettivamente sussistente – era stato univocamente contestato nel capo di imputazione, in cui si faceva riferimento alla disposizione "elastica" contenuta nell'art.141, comma primo, C.d.s., la quale prevede che « É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione», nonché a quella prevista dal comma terzo, nel quale è previsto che «il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni [...]».

Mentre, il dato relativo all'invasione della corsia opposta di carreggiata, con riferimento al disposto dell'art.143 C.d.s., era pure stato univocamente contestato in sede di capo di imputazione, in cui si faceva riferimento alla violazione dell'obbligo di tenere la destra nell'incrocio con altro veicolo; dovendosi ritenere che la notazione del giudice di appello, in base alla quale il veicolo dell'imputato avrebbe invaso "in modo eccessivo" l'altrui corsia di pertinenza costituisca una mera specificazione in fatto delle modalità colposa della condotta già previamente e congruamente contestata.

3. Per ragioni di pregiudizialità logica, va quindi esaminato il quinto motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la violazione degli artt. 495, commi 4 e 4-*bis* cod.proc.pen., a fronte della mancata assunzione – per effetto di revoca – di tre testi indicati dalla difesa; nonché la conseguente violazione, da parte della Corte territoriale, delle disposizioni contenute nell'art.603 cod.proc.pen., determinata dall'omesso accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante escussione dei tre testi medesimi.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.



Va quindi osservato che la decisione del giudice di revocare testi della difesa già oggetto del provvedimento di ammissione viene, dalla giurisprudenza di legittimità prevalente e qualora non risulti motivata, ritenuta come dante luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166); nullità la quale, peraltro, deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210).

Nel caso di specie, dall'esame degli atti, non risulta che la relativa nullità sia stata eccepita dal ricorrente al momento dell'originaria revoca dei testi e neanche all'esito del rigetto della richiesta di audizione dei testi suddetti formulata di fronte al giudice subentrato, con conseguente sanatoria della eventuale nullità.

Non sussiste, altresì, la lamentata violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. derivante dal mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione istruttoria formulata dall'imputato in sede di appello.

A tale proposito deve pregiudizialmente rilevarsi, in ordine alla richiesta di attivazione dei poteri conferiti al giudice di appello da parte degli artt. 603, commi primo e terzo, cod. proc. pen., che l'istanza medesima deve essere formulata sulla scorta dei principi della assoluta necessità e decisività della prova, in relazione ai quali l'intervento del giudice di legittimità non può che essere ricondotto, prescindendo da strette valutazioni di merito, sui parametri della coerenza e logicità della decisione adottata da parte del giudice di appello.

Specificamente, questa Corte ha rilevato che deve ritenersi consolidato il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello costituisce un'evenienza eccezionale, subordinata a una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria Il Grande, Rv. 233391).

Proprio in ragione del carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta intanto può essere censurato in sede di legittimità, in quanto risulti dimostrata la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, dunque, l'erroneità di quanto



esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di «decidere allo stato degli atti», come previsto dall'art. 603, comma 1, cod.proc.pen..

Ne discende che il ricorrente deve dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR, Rv. 261799; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv. 213923), essendo quindi essenziale la desumibilità, dal tessuto argomentativo della sentenza, posto in relazione alle censure difensive, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577).

Nel caso di specie, il profilo di censura si appalesa intrinsecamente aspecifico, in quanto – nel corpo dell'esposizione del motivo, conformemente all'esposizione della richiesta contenuta in sede di motivi di appello – il ricorrente ha del tutto omesso di esplicitare su quali profili effettivamente decisivi, ai fini della ricostruzione del fatto, avrebbero dovuto deporre i suddetti testimoni; limitandosi a dedurre che essi "potevano essere a conoscenza di specifici fatti in ordine alla condotta di guida precedente della persona offesa, allo stato dei luoghi, come potevano essere a conoscenza anche dei fatti appresi immediatamente dopo il sinistro", con allegazione, alla luce dei predetti principi, da ritenersi del tutto generica.

5. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso possono essere congiuntamente esaminati.

Ciò in quanto complessivamente tendenti – attraverso il richiamo della regola dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", alla dedotta contraddittorietà della sentenza in punto di sussistenza e causalità della condotta colposa e di ricostruzione fenomenica di quanto avvenuto – a censurare la sentenza di secondo grado in punto di coerenza tra le risultanze istruttorie e l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Le censure sono complessivamente infondate.

6. Va quindi premesso che, vertendosi – in punto di responsabilità del ricorrente - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il



tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui: «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).

Deve altresì essere premesso – in via logicamente pregiudiziale – che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747, tra le altre).

Ricordando, altresì, che non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione nello stretto merito delle risultanze processuali, essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716).



7. Deve quindi rilevarsi che una lettura complessiva delle censure dal ricorrente proposte induce a concludere che le stesse siano versate integralmente in fatto e tendenti a sollecitare una non consentita rivisitazione del materiale probatorio, in assenza di effettive ragioni di illogicità, omissione o contraddittorietà nella ricostruzione delle fonti di prova operata da parte dei giudici di merito; i quali, a propria volta, hanno ritenuto – in assenza di prove testimoniali dirette – come decisiva la ricostruzione operata dal consulente tecnico nominato da parte del pubblico ministero.

Sul punto - conformemente all'indirizzo interpretativo affermatosi e consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, senza alcuna oscillazione - deve ritenersi che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice di merito ha la possibilità di scegliere fra le diverse tesi prospettate dagli ausiliari, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni della scelta operata, dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti: ne deriva che, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto e, come tale, insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435; Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 253512).

Deve quindi essere rilevato che - con motivazione sintetica ma complessivamente congrua - il giudice di secondo grado, rinviando sul punto anche a quanto argomentato da parte del Tribunale, ha ritenuto che la consulenza tecnica disposta su incarico del p.m. fosse univocamente idonea a dimostrare la sussistenza dei profili di colpa in capo al ricorrente, derivanti dalla violazione di disposizioni del codice della strada.

In particolare, nella sentenza di primo grado si è congruamente dato atto delle risultanze della predetta consulenza; dalla quale risultava che - in uno spazio complessivamente ristretto determinato dalla presenza di una barriera contenitiva di una frana - l'imputato aveva inequivocabilmente invaso l'opposta corsia di marcia, omettendo di dare precedenza al mezzo proveniente dal senso opposto, stazionante sulla propria corsia di pertinenza e viaggiante a velocità moderata.

A tale proposito va rilevato che, contrariamente alle deduzioni di parte ricorrente, in tale specifica situazione dello stato dei luoghi sussisteva un positivo obbligo, in capo all'imputato, di dare la precedenza al mezzo condotto dalla persona offesa e tanto sulla base del disposto dell'art.150 C.d.s., il quale prevede che «Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri



ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso»; dato, va evidenziato incidentalmente, che risulta del tutto ammesso anche nella consulenza di parte depositata per conto dell'imputato.

Profilo in relazione al quale alcuna rilevanza – idonea a sveltire il giudizio formulato dai giudici di merito – è desumibile dalle dichiarazioni, richiamate in ricorso, della teste Bacci (dipendente della locale pulizia municipale), intervenuta sul luogo del sinistro e che ha riferito che la vettura dell'imputato aveva comunque occupato "in parte" la corsia non di propria pertinenza.

Elementi questo che, altresì, i giudici di merito hanno valutato anche alla luce delle concrete condizioni della strada e sulla base del dato – evidenziato nella consulenza disposta dal p.m. – della limitata visibilità di cui poteva godere il ricorrente in considerazione della propria direzione di marcia; il tutto in relazione anche al disposto dell'art.141, comma secondo, C.d.s., richiamato in sede di imputazione, in base al quale «Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile».

I giudici di merito hanno quindi evidenziato che, proprio in considerazione di tale particolare stato dei luoghi, la vettura del ricorrente procedesse a una velocità che – indipendentemente dal limite fissato dall'ente proprietario della strada – si rappresentava comunque non adeguata rispetto allo stato medesimo.

8. Deve quindi ritenersi che le sentenze di merito abbiano dato compiutamente conto degli elementi istruttori deponenti per la sussistenza di entrambi i profili di colpa specifica contestati nei confronti dell'imputato; rimanendo aspecifiche le considerazioni della difesa, tese su questo punto a contestare la congruità della motivazione, inerenti a circostanze quali l'effettiva posizione della vettura condotta dal ricorrente dopo l'urto ovvero alla dedotta cattiva condizione dell'asfalto, tesi sostenute con argomentazioni meramente oppostive e senza esplicitazione dell'influenza di tali circostanze al fine di dedurre una ragione di omissione, illogicità o contraddittorietà delle argomentazioni dei giudici di merito.

9. Va altresì ritenuta infondata la deduzione del ricorrente inerente al perfezionamento dell'aggravante determinata dalla guida in stato di ebbrezza alcolica; a tale proposito, difatti, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che tale aggravante – prevista dal comma 2 dell'art.590-*bis* cod.proc.pen. – in



pronuncia riferita alla parallela disposizione prevista per il reato di omicidio stradale, non richiede che lo stato di ebbrezza sia stato la causa del sinistro mortale, ma indica nello stato di ebbrezza il presupposto di applicazione dell'aggravante.

Il legislatore, infatti, stabilisce l'aggravamento per l'ipotesi in cui il conducente, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni, per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte di una persona.

E ciò in quanto il sinistro provocato dal conducente che si trovi in siffatte condizioni realizza quel pericolo che le disposizioni di cui all'art. 186 (e 187) C.d.S., mirano ad evitare.

Nel senso che, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata, non occorre provare che lo stato di ebbrezza sia causa del sinistro militano anche i seguenti argomenti: la scelta legislativa di introdurre con la fattispecie autonoma dell'omicidio stradale un reato complesso in cui la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.s. perde la propria autonomia; la formulazione letterale della fattispecie complessa che antepone la condotta di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) (secondo comma) o lett. b) (quarto comma), alla condotta colposa del cagionare la morte di una persona, dimostrando la scelta legislativa di punire più gravemente l'omicidio colposo del conducente ebbro, ancorché lo stato di ebbrezza sia ininfluenza sulla causazione del sinistro.

La guida in stato di ebbrezza è concepita come presupposto ("ponendosi alla guida") di altra condotta colposa casuale rispetto all'evento ("cagiona per colpa") e la previsione per cui la condotta causale deve essere colposa sta a significare che la colpa che viene in rilievo è autonoma e ulteriore rispetto a quella della violazione dell'art. 186 C.d.s. (cfr., in parte motiva, Sez. 4, n. 20369 del 15/01/2025, Suppa, Rv. 288266 – 01).

In ogni caso, con motivazione non palesemente illogica, la Corte territoriale ha comunque dato atto della valenza causale da attribuire allo stato di alterazione, derivante da elevato stato di concentrazione alcolica, sottolineando il dato della ridotta capacità dell'imputato di valutare con la dovuta attenzione la condotta degli altri utenti della strada e di adottare le conseguenti e necessarie manovre di emergenza.

Mentre, come pure sottolineato dalla Corte territoriale, le considerazioni del ricorrente inerenti allo stato psicofisico della vittima e a una condotta di guida che sarebbe stata abitualmente "imprevedibile e scomposta" sono rimaste allo stato di mere congetture, inidonee a influire in alcun modo sulla ricostruzione del sinistro operata dall'ausiliario e recepita dai giudici di merito.



10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. letto l'art. 52, co. 2 d.lgs. n. 196/2003 dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

Così è deciso, 04/12/2025

Il Consigliere estensore
ATTILIO MARI

Il Presidente
SALVATORE DOVERE

